



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 61
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Variazione del P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2025-2027
– istituzione di un capitolo di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore 18.30 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Andrea Amistadi

Alberto Ferrari

Irene Valenti

Paolo Viviani

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: Variazione del P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2025-2027 – istituzione di un capitolo di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che "gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento

della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28 novembre 2024 ad oggetto: “Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027.”.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati.”.

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2025-2027: provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 8 dd. 23.01.2025;
- Aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, e variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 – variazione febbraio 2025 adottata dal Consiglio comunale con delibera n. 3 dd. 18 febbraio 2025;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25.02.2025;
- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2025-2027: provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 17 dd. 25.02.2025;
- variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – provvedimento urgente marzo 2025 adottate dal Consiglio comunale con delibera n. 11 in data 14 marzo 2025 e poi confermate con delibera n. 19 dd. 25.03.2025;
- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2025-2027: provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 42 dd. 08.04.2025;

Richiamata la propria deliberazione n. 1 dd. 08.01.2025 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2025-2027 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.” ;

Viste le successive modifiche al P.E.G. assunte con deliberazioni della Giunta comunale n. 14 dd. 18.02.2025, n. 27 dd. 14.03.2025 confermata con deliberazione n. 35 dd. 25.03.2025;

Viste le successive modifiche di P.E.G. assunte con determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 1 dd. 23.01.2025, n. 2 dd. 28.02.2025, n. 4 dd. 19.03.2025 e n. 7 dd. 14.04.2025;

Richiamato il punto 8.13 Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede quanto segue:

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

Verificata la necessità di istituire un capitolo di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 per incassare un'entrata non ricorrente nella parte corrente del bilancio per spese non ricorrenti già sostenute e di cui è stato disposto il rimborso da parte di un'assicurazione a favore del comune:

- capitolo 30500.01.0001 "INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO DANNI – ENTRATA NON RICORRENTE" previsto al Titolo 3 tipologia 500 categoria 1

Rilevato che il sopra citato art. 175, al comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 assegna all'organo esecutivo le variazioni del piano esecutivo di gestione salvo quelle di cui al comma 5-quater;

Atteso che le variazioni oggetto della presente deliberazione rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, di competenza dell'organo esecutivo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Vista L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di Responsabile servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente,
- parere favorevole di regolarità contabile

Appurata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di regolarizzare l'entrata sul capitolo istituito con la presente variazione;

DELIBERA

- 1) di istituire un capitolo di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 per incassare entrate non ricorrenti nella parte corrente del bilancio per spese correnti non ricorrenti già sostenute e di cui è stato disposto il rimborso da parte di un'assicurazione a favore del comune:
 - capitolo 30500.01.0001 "INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO DANNI – ENTRATA NON RICORRENTE" previsto al Titolo 3 tipologia 500 categoria 1
- 2) ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;
- 3) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs.

02.07.2010, n. 104 (*), c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Il Sindaco – Franco Bazzoli (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.